

COMUNE DI CASTELDACCIA
(Provincia di Palermo)
AREA I

Reg. n° ____

del ____

Area I

Determinazione n° 678 del 07-10-2014

Oggetto: Nuovo avviso di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo di Calcio di c.da Fiorilli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 15/11/2013 Immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Indizione gara con procedura aperta per gestione campo di calcio- Atto di indirizzo", la Giunta Municipale ha assegnato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area I al fine di indire una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/06 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/06, per la gestione del campo di calcio Comunale sito in C.da Fiorilli;

Che con successiva determinazione n° 165 del 31/03/2014 a firma del Responsabile dell'area I è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio del servizio di cui sopra con allegati il bando di gara e la relativa Convenzione in osservanza al Regolamento Comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con atto n° 88 del 01/02/1993;

Che il Bando è stato affisso all'Albo Pretorio on line dal 01/04/14 al 29/04/14;

Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 29/04/14;

Che nessuna ditta ha presentato offerta, né entro il termine previsto delle ore 12,00 del 29/04/14, né fuori tale termine;

Che in data 20/05/2014 con deliberazione n° 20, Immediatamente Esecutiva, il Consiglio Comunale, ha approvato il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", che disciplina l'utilizzo e la gestione di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale, compreso il campo di calcio sito in C.da Fiorilli;

Ritenuto di dover adeguare gli atti di gara alle nuove disposizioni previste dal nuovo Regolamento;

Vista la determina sindacale n° 01/2014 concernente la nomina dei Responsabili delle Aree di Attività;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 43/14 esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni relativa all'approvazione del PEG provvisorio dell'anno 2014

DETERMINA

Di approvare gli atti per l'indizione di una nuova gara, al fine di procedere all'affidamento, per le motivazioni meglio espresse in premessa, della gestione del campo di calcio, con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/06 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/06, e in maniera specifica:

- Bando di gara (Allegato A) -
- Schema di convenzione (Allegato B)

Di dare atto che la presente determinazione:



...e esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle determinate tenuto presso la Segreteria.



**Il Responsabile dell'Area I
Il Segretario Comunale
(D.ssa Paolina La Barbera)**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo C/le _____ Il Segretario C/le _____



A

**COMUNE DI CASTELDACCIA
(PROVINCIA DI PALERMO)
AREA II**

BANDO DI GARA

**PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE
IN C/DA FIORILLI.**

**(Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(Art 55 e 83 del D.lgs 163/06))**

1- Ente Appaltante

Comune di Casteldaccia - via Vittorio Veneto, 3 - 90014 Casteldaccia (PA), tel 091/942599
- Part. IVA 00582420824. Sito web www.comune.casteldaccia.pa.it

2- Oggetto della concessione

Il Comune di Casteldaccia intende affidare, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi ed alla vigente normativa, tramite procedura di gara in concessione a terzi la gestione e l'uso dell'impianto sportivo sito a Casteldaccia in Contrada Fiorilli, costituito da un campo di calcio, un locale spogliatoio e relative pertinenze.

3- Criteri di aggiudicazione

La selezione verrà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 55 e 83 del D. L.gs n. 163/2006.

4- Durata della concessione

L'affidamento in concessione dell'impianto in oggetto ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o comunque, dall'effettiva consegna dell'impianto sportivo, risultante da verbale da redigersi in contraddittorio.

5- Disciplina del rapporto concessorio

La gestione è disciplinata dal Regolamento Comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con delibera consiliare n° 88 del 1/12/1993 e dalle norme di legge vigenti in materia.

6- Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D. lgs 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La comparazione e valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) **Ammontare del canone offerto** (Max 75 punti)
verrà attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio decrescente proporzionale alla differenza del canone offerto rispetto alla migliore offerta;
- b) **Anzianità di iscrizione alla Federazione Sportiva competente** (Max 10 punti)
1 punto per ogni anno di iscrizione
- c) **Iniziative dell'Associazione o Società o Sodalizio per la Promozione e la divulgazione dello sport tra i giovani;** (Max 5 punti)
- d) **Risultati conseguiti almeno negli ultimi tre anni, in campo provinciale o regionale nella disciplina sportiva propria della società o dell'Associazione.**
1 punto per ogni piazzamento entro i primi tre classificati (Max 10 punti)

7 - Sono ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario Società Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, scuole, associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili e geriatrici, con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Casteldaccia e/o storicamente presenti nel Comune medesimo.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) non aver procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575
- 3) non aver avuto pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né di aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva CEE 2004/18;
- 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990 n° 55;
- 5) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 6) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della

- propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 7) non aver commesso violazioni, gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti;
 - 8) non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - 9) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 10) essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
 - 11) non avere avuto applicate sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8/6/01 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 - bis, comma 1, del D.L. 4/7/06 n° 223 convertito con modificazioni dalla legge 04/08/06 n° 248;
 - 12) non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nel caso in cui si è stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n° 152, convertito con modificazioni, dalla legge n° 203/91, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24/11/81 n° 689;
 - 13) non trovarsi, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - 14) di non trovarsi nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla gara specificate all'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n° 223 convertito in legge n° 248/2006;
 - 15) non avere pendenze economiche nei confronti dell'Amministrazione Comunale alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta prevista nel presente bando;
 - 16) accettare incondizionatamente il Regolamento che disciplina le modalità di gestione degli impianti sportivi;
 - 17) avere effettuato il sopralluogo dell'impianto sportivo.

9 -TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla procedura selettiva i soggetti in possesso dei requisiti del presente Bando, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Casteldaccia, sito in via V. Veneto 3 90014 Casteldaccia, entro e non più tardi delle ore 12,00 del 06/11/2014 **un plico chiuso e debitamente firmato su ogni lembo di chiusura.**

Non saranno ammesse a partecipare alla selezione le offerte consegnate oltre le ore 12,00 del giorno suddetto.

Sul plico, **a pena di non ammissione alla gara**, dovrà essere indicato il mittente ed il suo indirizzo nonché in maniera chiara la seguente scritta:

**PROCEDURA SELETTIVA PER L'EFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO
SITO IN CONTRADA FIORILLI A CASTELDACCIA**

Il plico dovrà contenere obbligatoriamente al suo interno, pena l'esclusione dalla selezione, le buste sotto indicate, a loro volta chiuse e debitamente controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture:

- BUSTA 1 - Documenti
- BUSTA 2 - Offerta Tecnica
- BUSTA 3 - Offerta Economica;

La "Busta A- Documenti" dovrà contenere a pena di esclusione:

Apposita dichiarazione firmata per esteso dal Titolare o dal Legale rappresentante della ditta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti quanto richiesto dai requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

La "Busta B - Offerta Tecnica" dovrà contenere a pena di esclusione:

1. Il progetto per la gestione del servizio in oggetto, con particolare riferimento
 - o Ad attività promozionali della pratica sportiva con particolare attenzione alle fasce giovanili;
 - o Al programma di iniziative sportive e culturali per il conseguimento delle finalità per lo sviluppo civile e sociale;
2. Relazione descrittiva dalla quale risulta l'anzianità di iscrizione alle Federazioni competenti;

La "Busta C- Offerta Economia" dovrà contenere a pena di esclusione:

l'entità dell'offerta annuale del canone di concessione espressa distintamente in cifre e lettere, su un unico foglio, sottoscritta, **a pena di esclusione dalla gara**, dal legale rappresentante del concorrente o, **dai legali rappresentanti di ognuna delle società, associazioni, enti.**

In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, vale quello più favorevole all'Amministrazione Comunale.

10- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Si avvertono i concorrenti che ove **uno stesso soggetto** renda, ai fini della partecipazione alla presente procedura, più dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 comportanti la presentazione di una fotocopia del documento di identità valido, è **sufficiente la presentazione di una sola fotocopia per tutte le dichiarazioni rese dallo stesso soggetto.**

11 - CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Quanto di seguito indicato comporta la non ammissione o l'esclusione dalla selezione:

1. Il plico sia pervenuto oltre l'ora ed il giorno fissato dall'avviso, anche se contenente offerte sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti;
2. Il plico, spedito a mezzo raccomandata A/R in tempo utile per la presentazione dell'offerta, pervenga però dopo l'ora e la data di scadenza prevista dall'Avviso;
3. Il plico non riporti l'indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce e la denominazione e indirizzo del concorrente;
4. Il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto compreso il caso in cui manchi anche uno solo dei documenti previsti;
5. Il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura;
6. Il concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti al punto 7) del presente Avviso;
7. Siano indicate clausole che modifichino, anche parzialmente, le condizioni della selezione;
8. Per tutti gli altri motivi riportati nel presente avviso.

12 - AVVERTENZE

1. Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Casteldaccia, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza, all'indirizzo di destinazione indicato nel presente Avviso.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell' **Offerta Economica**.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà:
 - Di procedere all'affidamento in concessione della gestione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida;
 - Di non procedere all'affidamento qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
4. Sono autorizzati a presenziare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti e/o loro incaricati solo se muniti di delega con firma autenticata ai sensi del DPR 445/2000;
5. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente avviso, con rinuncia del concorrente ad ogni eccezione;
6. Il concorrente, per effetto della presentazione dell'offerta, resta impegnato nei confronti del Comune per 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, senza che sia stata stipulata la relativa convenzione l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Il Comune invece non assume nei suoi confronti alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non saranno giuridicamente efficaci;
7. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione o di prorogarne la data - le date, o di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possono reclamare alcuna pretesa al riguardo.

13 SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste si svolgerà in data _____ alle ore _____ presso la sede comunale di via Vittorio Veneto n° 3.

14 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La valutazione delle offerte presentate e l'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione all'indomani della scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata nel pieno rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente avviso.

L'aggiudicatario provvisorio, dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, ex artt. 18) e 19) del DPR 445/2000, entro il termine che sarà comunicato nella richiesta, la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di selezione sempre che non sia reperibile presso altre pubbliche amministrazioni.

L'aggiudicatario dovrà, sempre prima della stipula della concessione, presentare, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, da mantenere per tutta la durata del presente

contratto, con un massimale minimo per il sinistro per un anno assicurativo, per ciascuna sezione di polizza, di almeno 258.228,45 euro.

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alla gestione dell'impianto concesso ed allo svolgimento delle attività svolte all'interno dello stesso e prevedere esplicitamente la copertura per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi, con eventuale sottolimita per tale garanzia non inferiore al 10% del massimale RCT.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale di Casteldaccia e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso dell'Amministrazione stessa.

La Compagnia Assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di Casteldaccia dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Il Concessionario inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.

Annualmente l'Amministrazione Comunale di Casteldaccia si riserva la facoltà di richiedere il reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

La polizza assicurativa di cui sopra, dovrà essere preventivamente sottoposta all'Amministrazione Comunale per la sua approvazione.

In ogni caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ed in ogni caso di comportamenti antisportivi delle società, oltre all'applicazione delle penali sotto indicate, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione senza che il concessionario nulla possa pretendere dall'Amministrazione Comunale e fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Comune di chiedere ogni e maggior danno.

La concessione potrà inoltre essere revocata nei casi in cui si riscontrino violazioni e/o deficienze e/o inadempimenti nell'espletamento della gestione dell'impianto sportivo, nonché si accertino comportamenti antisportivi delle società, previa procedura di formale contestazione degli addebiti al Comune, si riserva la facoltà di applicare una penale per ogni caso di contestazione e addebito, che, secondo la gravità dell'inadempienza, può variare da un minimo di 100 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.

Sarà provveduto alla formalizzazione dell'addebito mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica in cui si esplicita la contestazione e si invita il concessionario ad adempiere nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il concessionario non adempia nel tempo concessogli, l'Amministrazione Comunale potrà, salva l'applicazione delle suddette penali, revocare la concessione.

15 - DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 30.6.2003 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge e per l'affidamento di appalti di lavori pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 31.12.96 n° 675.

16 - VERIFICHE A CAMPIONE

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale si riserva di compiere accertamenti anche a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

17 - MATERIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA SELETTIVA

I concorrenti possono ottenere copia del presente avviso e dei relativi allegati:

- Accedendo direttamente al sito del Comune www.comune.casteldaccia.pa.it ;
- Presso la sede comunale via V. Veneto 3 Casteldaccia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti possono contattare l'Area I attraverso il centralino nn° 091942599.

18 - PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO

Il presente bando sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti di legge.

Casteldaccia _____

B

COMUNE DI CASTELDACCIA
(Provincia di Palermo)

Convenzione tra il Comune di Casteldaccia e _____ per la gestione del campo di calcio sito in località Fiorilli.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, in Casteldaccia, nei locali comunali siti in via Vittorio Veneto n° 3, avanti a me _____, Segretario Capo del Comune, autorizzata a rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, sono comparsi i Sigg.ri:

_____ nato a _____ il _____ dipendente Comunale nelle funzioni di Responsabile dell'Area di competenza il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casteldaccia, avente partita I.V.A. 00582420824;

il Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

Detti comparanti, della cui identità personale e capacità sono certa, con il mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni, come ne hanno facoltà, ai sensi dell'art. 48 della Legge Nota rile


PREMESSO

Che la legge Regionale 1/79 attribuisce ai Comuni la competenza ad attuare la promozione di iniziative di attività per la diffusione dello sport in ambito territoriale di propria competenza, proponendo anche attività di natura ricreativa;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 21 maggio 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la gestione ed l'uso degli impianti sportivi comunali;

Che con determinazione n° _____ del _____, a seguito di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n° 163/06, la gestione dell'impianto è stata affidata a _____;

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale della presente convenzione





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale adottato per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 20 del 21/05/2014.

Art. 2

Finalità della convenzione è la conservazione e la manutenzione del campo di calcio, la sua utilizzazione, anche nell'interesse di altre associazioni sportive e dei cittadini di Casteldaccia, nonché la realizzazione di attività agonistiche legate alla locale squadre di calcio. A tal fine il concessionario dovrà garantire il più largo uso pubblico dell'impianto sportivo;

Art. 3

La durata della convenzione è di anni tre (3) ;

Art. 4




Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del Regolamento Comunale ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto ed alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi.

Il gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si assume l'obbligo di ottemperare a



tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Art. 5

E' compito del gestore garantire la gestione dell'impianto sportivo assicurando l'orario di apertura e chiusura, la pulizia, la manutenzione ordinaria, compresa la salvaguardia del prato, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze.

Art. 6

Il Gestore dovrà garantire, a chiunque ne faccia richiesta, a privati, a gruppi ed altre Società Sportive, l'utilizzo dell'impianto sportivo. A tal fine è obbligata a garantire l'accesso del pubblico alla struttura, compatibilmente con le attività agonistiche svolte.

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi.


La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili, altresì, dell'ingresso di estranei negli impianti salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

Art. 7

Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al



ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno

Art. 8

Il concessionario si obbliga ad applicare per l'utilizzo del campo di calcio da parte di gruppi e delle società sportive, le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, e alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Art. 9


L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare la struttura sportiva per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune medesimo, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione concessionaria.

Inoltre, l'Associazione concessionaria, in esecuzione dell'impegno sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 21/06/90, dovrà garantire all'Assessorato Regionale del Turismo, che ha realizzato l'impianto, il diritto di utilizzare la struttura a semplice richiesta, con preavviso minimo di quindici giorni.

Art. 10

Il gestore dell'impianto potrà esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno dell'impianto e nell'aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. Il gestore è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile



per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, esentando il Comune da ogni responsabilità.

Art. 11

La gestione della struttura sportiva, di cui alla presente Convenzione non può essere ceduta a terzi, né affidata in sub concessione.

Art.12

La presente Convenzione è soggetta a decadenza, in caso di scioglimento dell'Associazione medesima o incapacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

La revoca della gestione è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.

Art. 13

L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, nella presente Convenzione, comporterà di diritto la risoluzione della stessa.

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità della convenzione stipulata per la gestione dell'impianto sportivo nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, con semplice comunicazione data al gestore, con anticipo di almeno 15 (quindici giorni) di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività nello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal gestore, né dal Comune.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche nello impianto per assicurarsi che l'uso o la gestione dello stesso avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dal Regolamento Comunale e dalla presente Convenzione.

In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per legge forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

Il gestore è tenuto a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile, del regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e alle disposizioni vigenti in materia

Art. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a totale carico dell'Associazione. Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto che viene letto alle parti comparenti, le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, in 4 fogli di carta resa legale, di cui n° 6 facciate fin qui senza firme.

Letto, firmato e sottoscritto:

